

**Decreto Ministeriale per la riforma del  
mercato dei Certificati Bianchi (DM MISE  
pubblicato in GU 3/4/2017)**

**Proposte Anigas per rendere più efficace  
l'attuazione delle disposizioni**

*Milano, 7 giugno 2017*

Il Decreto Ministeriale (DM) dell'11 gennaio 2017 definisce gli obiettivi e gli obblighi di risparmio per il periodo 2017-2020 e aggiorna le Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica, stabilendo i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti al fine per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi (TEE).

Il DM, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo, è in vigore dal 4 aprile 2017.

Di seguito un'analisi che sintetizza potenziali criticità e osservazioni al dettato normativo.

### **Guida operativa**

**Entro 60 giorni** dall'entrata in vigore del decreto (3/6/17) il GSE predispone una Guida Operativa (**art.15.1**).

*Occorre monitorare quale sarà il contenuto di tale Guida Operativa e, in particolare, se la stessa conterrà tutti i dettagli ritenuti necessari al fine di rendere più chiaro il processo di presentazione delle istanze, e i metodi e la documentazione per la valutazione da parte del Gse; di conseguenza occorre altresì specificare quale valore normativo si intende attribuire alla Guida in questione.*

*Si evidenzia poi la opportunità di estrinsecare nella redigenda Guida operativa o in altro eventuale documento/provvedimento applicativo la specificazione di **aspetti a corredo degli attuali meccanismi di funzionamento del mercato, che facilitino l'offerta dei titoli disponibili, quali la introduzione di una scadenza per i TEE** (adozione di un termine trascorso il quale i titoli scadono o vengono ritirati – ad esempio dal GME – ad un prezzo prefissato), anche in coerenza con le scadenze di raggiungimento degli obiettivi definite nei confronti dei soggetti obbligati, **e/o l'applicazione di un corrispettivo di giacenza** (introduzione di un corrispettivo per i soggetti che trattengono titoli disponibili oltre un certo periodo); il tutto anche in conseguenza dell'attuale andamento del mercato dei titoli di efficienza energetica ed ai prezzi formati in borsa nelle sedute degli ultimi mesi che hanno toccato, come noto, picchi elevatissimi (distorsione dei prezzi che con ogni probabilità verrà acuito dalla riduzione ad un solo anno, anziché due, della compensazione dell'obbligo residuo – art. 14 comma 3 DM 11.01.2017).*

### **Tempistiche presentazione istanze**

1. La presentazione dell'istanza per la richiesta dell'incentivo (Progetto a Consuntivo o Progetto Standardizzato) dovrà essere **antecedente all'avvio della realizzazione del progetto.** (**art. 2.f e 2.o**).

*Non è chiaro tuttavia se la data di avvio della realizzazione del progetto (Progetto a Consuntivo o Progetto Standardizzato) dovrà essere solo successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi oppure se per i Progetti a Consuntivo dovrà essere anche successiva alla data di approvazione dell'istanza, dovendo rientrare nei primi 12 mesi dalla data stessa di approvazione (**punto 1.7 dell'Allegato 1**).*

*Tale condizione potrebbe comportare oneri ingiustificatamente gravosi sia per il soggetto proponente che per il valutatore, in quanto si potrebbero avere difficoltà nella predisposizione della documentazione per la presentazione del PC o PS per la mancanza di tutte le informazioni necessarie o per variazioni/modifiche che potrebbero subentrare, dovendo quindi procedere a successivi aggiornamenti ed integrazioni di quanto già trasmesso. Inoltre si allungherebbero notevolmente i tempi per l'inizio della realizzazione del progetto.*

2. La procedura prevede che la **valutazione di un progetto** avvenga **entro 90 giorni** dalla ricezione della proposta che si sommano ad **ulteriori 60 giorni** in caso di richieste di **integrazioni informative (art. 7.3)**. Non viene prevista modalità di approvazione per silenzio-assenso. *In totale dunque il processo di valutazione potrebbe concludersi dopo 6 mesi dalla proposta iniziale; infatti ai 5 mesi di cui sopra si sommano altri 30 giorni, concessi normalmente al proponente per fornire le integrazioni richieste; tutto ciò comporta che il proponente che volesse attendere il procedimento di accoglimento del progetto (quindi certezza di ottenere gli incentivi) prima di avviare il progetto presentato, potrebbe dover aspettare fino a 6 mesi ai quali si potranno aggiungere altri 12 mesi per l'avvio della realizzazione del progetto. Tali tempistiche non sembrano congrue per ogni singolo intervento di piccole/medie dimensioni.*
3. Si stabilisce che il termine di **conclusione del procedimento di verifica e controllo** da parte del Gse è pari a **180 giorni** fatti salvi i casi di maggiore complessità (art.12 punto 10). *Andrebbe meglio chiarito cosa si intenda per "casi di maggiore complessità" e indicato espressamente quali siano i termini di conclusione del procedimento previsti in tali casi per non lasciare ampia discrezionalità all'amministrazione.*
4. Al **punto 4.1.g dell'Allegato 1**, si chiede di fornire, in fase di presentazione di PC o PS, "idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non è stato ancora stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza", mentre al **punto 5.3 del medesimo Allegato** si chiede di fornire, in fase di presentazione della prima RC o RS, "documentazione attestante la data di prima attivazione del progetto". *Sarebbe sufficiente prevedere la trasmissione di una dichiarazione riguardo alla prima richiesta, considerando che successivamente si dovrà produrre adeguata documentazione comprovante la data di attivazione.*

*Sarebbe auspicabile ottenere un elenco esaustivo atto a chiarire cosa sia “l’idonea documentazione...” che si aspettano di ricevere così come al punto 5.3 per la “documentazione attestante la data di prima attivazione”.*

### **Progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo**

Non sono ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica che rappresentano **l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni amministrative**, salvo il caso in cui si impieghino soluzioni energeticamente più efficienti rispetto a quelle dovute (**art. 6.6**).

Ai fini del calcolo dei risparmi sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all’Allegato 2 al decreto (**art. 6.5**).

*Se ne dovrebbe quindi dedurre che non sono ammesse altre misure, che potrebbero essere più precise o più rispondenti alla realtà, derivanti da analisi effettuate con strumentazione installata in campo. Nei casi di fonte primaria non classificata in una delle tipologie elencate non è chiaro in che termini si deve ricorrere alla certificazione del dato mediante laboratorio qualificato. Potrebbero quindi essere idonei i valori dei cromatografi purché venga dimostrata la taratura da laboratori certificati (come avviene già oggi tenendo presente che spesso la strumentazione per il PCI risponde anche ai requisiti per ETS). Anche nei precedenti decreti era scritto così e sono state comunque ammesse le misure effettuate con strumentazione installata in campo*

### **Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi**

L’**art. 4** dispone gli obblighi quantitativi nazionali annui contenuti nel precedente DM 28 dicembre 2012 per gli anni 2013 – 2016, nel decreto la quota di obblighi in capo alle imprese di distribuzione per gli anni 2017 – 2020 sono diversi per il settore elettrico e quello del gas. In particolare gli obblighi per le imprese di distribuzione gas aumentano di circa l’1%, senza considerare l’aumento legato a quanto stabilito dal DM 226/2011 relativamente alle gare gas, rispetto al triennio precedente a fronte di una diminuzione di circa il 33% degli obblighi delle aziende elettriche.

*La conseguenza di tale rimodulazione sarà quella di aumentare ulteriormente gli oneri di sistema in capo alle tariffe gas a favore della tariffa elettrica che verrebbe invece sgravata di una parte di oneri. Sarebbe stato pertanto più corretto prevedere anche per il settore gas la stessa diminuzione prevista per il settore elettrico.*

### **Attività di verifica e controllo del GSE:**

- Viene verificata la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto approvato e alle **disposizioni normative vigenti alla data dell’approvazione del progetto** (viene esclusa la retroattività) (**art. 12.2.b**).

*Sono previsti controlli documentali e controlli in situ ma non ci sono riferimenti espliciti ai principi sui quali il GSE baserà la sua attività di verifica e controllo. In particolare, al punto art.*

*12.2.c viene enunciato solo che il GSE verifica “la congruenza tra l’incentivo erogato e i dati tecnici derivanti dall’intervento effettuato”. Non risulta chiaro su quali principi sia verificata tale congruenza e quali ne siano gli effetti. Si rammenta inoltre che il meccanismo dei TEE è “di mercato”, pertanto il valore economico dell’incentivo non è fisso.*

*Non è chiaro il contenuto di tale attività di verifica. Sarebbe utile specificare meglio che i criteri su cui si basa l’attività di verifica debbano comunque riguardare esclusivamente il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ai fini della presentazione della richiesta di incentivo.*

- Per lo svolgimento delle verifiche il GSE potrà avvalersi del supporto tecnico di ENEA e di “soggetti terzi” dotati di idonee competenze specialistiche( Art. 12.8).

*Sarebbe opportuno segnalare che questi “soggetti” dovrebbero essere certificati secondo uno specifico standard o norma (es. UNI CEI 16247 ? UNI CEI 11339 ?), alla stregua di quanto richiesto ad EGE ed ESCo e definire criteri curriculari, per evitare potenziali conflitti di interesse nello svolgimento delle attività ispettive.*

- **All’art 12.5** è stata introdotta la novità che GSE possa effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi.

*Nel caso specifico di campionamenti su gas di processo all’interno degli stabilimenti andrebbe tenuto in considerazione che non possono essere eseguite da personale “estraneo” quindi occorrerebbe farsi chiarire le modalità con cui dovrebbero essere effettuati i suddetti campionamenti da parte di GSE.*

- Altro punto di cui capire la compatibilità con l’accesso alle strutture sono **i controlli senza preavviso (art. 12.17)**

*Non si ravvede la necessità di adottare sistemi di questo tipo su questa normativa, laddove è richiesta una documentazione di dettaglio preliminare atti a favorire i requisiti dei progetti presentati.*

### **Disposizioni finali**

Riguardano al periodo transitorio per la presentazione dei PC, PS e rendicontazioni, inclusi i grandi progetti l’**art.16** prevede che entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DM (3/10/17) si applica la normativa pre-vigente.

*Sarebbe da verificare se un soggetto giuridico non certificato secondo la UNI 11352 o una società che non abbia nominato un Energy Manager, certificato secondo la UNI 11339 (Esperto Gestione Energia*

*- EGE), possa continuare a presentare Richieste di certificazione risparmio a Consuntivo (RC) di progetti presentati e già approvati prima dell’entrata in vigore del DM, anche dopo i 180 giorni previsti all’art.16.*

## Allegato 1 - **Metodi valutazione e certificazione risparmi**

In generale, si rileva che per i PC non è indicato chi (e secondo quali criteri) definirà il "consumo di riferimento" dei "progetti di riferimento", ovvero il consumo sulla base del quale verrà valutata l'addizionalità e quindi l'entità del risparmio che può consentire di accedere ai TEE.

- Al **punto 1.4** andrebbe specificato che la revisione dell'algoritmo sia necessaria solo se gli effetti sulla rendicontazione non siano scindibili.
- Il **punto 2.10** recita che Il contenuto dei PS può essere aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite decreto direttoriale. Per aggiornamento si intende la **modifica parziale o totale** del contenuto dei PS, **ovvero la sua revoca**. Il mero recepimento di obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che può essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione.  
*Ciò significherebbe non avere la certezza che un progetto approvato possa arrivare a fine vita utile.*
- Al **punto 4.1.c** le informazioni richieste rispetto alla relazione descrittiva potrebbero essere difficilmente reperibili o addirittura non disponibili, trattandosi di un progetto ancora di lontana realizzazione (vedi commento all'art. 6).
- Al **punto 4.1.c.7** è richiesto che a fini statistici sia fornita una **stima dei costi di realizzazione del progetto**. Alla sua determinazione concorrono anche gli oneri finanziari e i costi indiretti, così come i costi per l'installazione/posa in opera dei macchinari, impianti e attrezzature. (**punto 4.2**).

*Non è chiaro lo scopo di questa richiesta "a fini statistici".*

## Allegato 2 – **Modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi**

- Il **punto 1.1** prevede la possibilità di aggiornare la Tabella 1 riportante l'elenco delle tipologie di progetti ammissibili e la relativa vita utile, qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie indicate. In tal caso il Gse ne valuta l'ammissibilità e sottopone le risultanze dell'istruttoria al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione. A questo punto la Tabella 1 può essere quindi aggiornata.  
*Non si precisa se i tempi per l'aggiornamento della Tabella, e quindi per l'ammissibilità del Progetto, rientrano nei tempi previsti per l'istruttoria (90 + eventuali ulteriori 60 giorni), oppure se ciò comporta un allungamento non prevedibile dei tempi di valutazione.*
- Il **punto 1.3** prevede che all'atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente può richiedere che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore  $K1 = 1,2$  e che per la rimanente durata della vita

utile, il numero di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore  $K2 = 0,8$ .

*Non si chiarisce se, in caso di interruzione per qualsiasi motivo della rendicontazione annuale, come verrebbero trattati i Certificati Bianchi ricevuti in anticipo.*

- Il **punto 1.3** stabilisce che i Certificati Bianchi emessi sono di quattro tipi: tipo I, tipo II, tipo III, tipo IV.

*I Certificati tipo II-CAR sono ancora ottenibili per i nuovi Progetti?*

*Sul punto si evidenzia che il settore gas, già onerato da obblighi quantitativi nazionali più gravosi rispetto al settore elettrico (art. 4), finirebbe in modo improprio e con sproporzione col dovere farsi carico anche dei certificati di tipo IV.*